

L'ISTRUZIONE FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 30 della Costituzione, i genitori (o chi eserciti la potestà genitoriale) possono decidere di non iscrivere i propri figli ad una scuola e possono provvedere alla loro formazione secondo forme liberamente scelte (nel rispetto comunque dei principi costituzionali).

Questo percorso viene definito "scuola familiare" o "istruzione parentale" o "istruzione familiare".

In caso di bambini o ragazzi in età di obbligo scolastico, le famiglie sono tenute:

- Ad avvisare la scuola statale del territorio di residenza del fatto di aver optato per l'istruzione familiare
- A far sostenere al bambino/ragazzo gli esami di idoneità (in una scuola statale o paritaria) ciascun anno fino al compimento dell'obbligo.

Normativa essenziale di riferimento

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni normative in materia di istruzione art. 111 comma 2": http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" art 1 comma 4: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05076dl.htm>
- Nota Ministeriale prot.5693 del 20 giugno 2005 "Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva":
<http://archivio.istruzione.it/www.istruzione.it/page1be4.html?IDCategoria=430&IDSezione=2019&ID=54548>